# Legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie

del 24 marzo 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74 e 87 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 1999<sup>1</sup>, decreta:

# Capitolo 1: Disposizioni generali

## Art. 1 Oggetto

- <sup>1</sup> La presente legge disciplina, a complemento della legge federale del 7 ottobre 1983<sup>2</sup> sulla protezione dell'ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie.
- <sup>2</sup> Il risanamento fonico dev'essere raggiunto mediante:
  - a. provvedimenti tecnici volti a limitare le emissioni dei veicoli ferroviari;
  - b. provvedimenti edili volti a limitare le emissioni di impianti ferroviari fissi esistenti;
  - c. provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti.

#### Art. 2 Priorità

- <sup>1</sup> La protezione fonica dev'essere raggiunta in primo luogo mediante provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari.
- <sup>2</sup> Qualora i provvedimenti tecnici siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti.
- <sup>3</sup> I provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere realizzati in modo che, su tutta la rete, almeno due terzi della popolazione esposta ai rumori dannosi e molesti ne sia protetta. Il terzo rimanente della popolazione dev'essere protetto mediante provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici.

FF 1999 4234

1999-4383

<sup>2</sup> RS 814.01

#### Art. 3 Termini

I provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2009, i provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti e i provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti, entro il 31 dicembre 2015.

# Capitolo 2: Provvedimenti

### Sezione 1: Provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari

#### Art. 4 Limitazione delle emissioni

- <sup>1</sup> Le emissioni foniche dei veicoli ferroviari devono essere limitate per quanto possibile mediante provvedimenti attuabili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabili sotto il profilo economico.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce in dettaglio i provvedimenti volti a limitare le emissioni. Tiene conto dell'evoluzione tecnica.

## Art. 5 Contributi

- <sup>1</sup> Per i provvedimenti tecnici su veicoli ferroviari in esercizio la Confederazione mette a disposizione dei proprietari che ne hanno diritto, a fondo perso, i mezzi necessari. I contributi possono essere versati forfettariamente.
- <sup>2</sup> Nel determinare i contributi, è data la priorità ai veicoli ferroviari che corrispondono ai nuovi standard di risanamento acustico.
- <sup>3</sup> Non è corrisposto alcun aiuto finanziario per i veicoli messi fuori esercizio prima del 2010 o prima che siano trascorsi dieci anni dal risanamento.

## Sezione 2: Provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi

## **Art. 6** Piano delle emissioni

- <sup>1</sup> Per gli impianti ferroviari fissi esistenti il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, allestisce un piano delle emissioni foniche presumibili fino al 31 dicembre 2015. I futuri provvedimenti edili sulla base di tale piano sono determinati.
- <sup>2</sup> Nell'allestimento del piano, il Consiglio federale tiene conto in particolare:
  - a. dell'infrastruttura che sarà in funzione entro il 31 dicembre 2015, come pure dell'entità e della struttura del traffico previsti per tale data;
  - b. delle emissioni foniche presumibili per i veicoli ferroviari.

## **Art. 7** Portata dei provvedimenti

<sup>1</sup> Per gli impianti ferroviari fissi esistenti, devono essere ordinati provvedimenti edili fino a che siano osservati i valori limite di immissione.

- <sup>2</sup> I provvedimenti edili realizzati dai proprietari di fondi sono presi in considerazione nell'ambito del risanamento.
- <sup>3</sup> L'autorità accorda facilitazioni se:
  - a. il risanamento provoca costi sproporzionati;
  - interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio si oppongono al risanamento.
- <sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina la valutazione della proporzionalità dei costi.
- <sup>5</sup> I provvedimenti edili devono essere concentrati in via prioritaria sulle tratte dei corridoi huckepack.

#### Art. 8 Costi

La Confederazione assume i costi dei provvedimenti edili. Mette a disposizione, a fondo perso, i mezzi necessari. I contributi possono essere versati forfettariamente.

## Art. 9 Rimborso

Per quanto possano essere tenuti in considerazione in occasione del risanamento, devono essere rimborsati i costi per provvedimenti edili realizzati a partire dal 1985 da proprietari che ne hanno diritto.

### Sezione 3: Provvedimenti d'isolamento acustico su edifici

#### Art. 10 Provvedimenti e costi

- <sup>1</sup> Se per impianti ferroviari fissi esistenti non possono essere rispettati i valori d'allarme a causa delle facilitazioni accordate, i proprietari di edifici esistenti sono tenuti a isolare le finestre dei locali sensibili al rumore o a prendere provvedimenti edili analoghi. La Confederazione assume i costi dei provvedimenti. Mette a disposizione, a fondo perso, i mezzi necessari.
- <sup>2</sup> Se i valori limite di immissione sono superati, la Confederazione mette a disposizione dei proprietari di edifici esistenti che isolano le finestre dei locali sensibili al rumore o prendono provvedimenti edili analoghi, a fondo perso, il 50 per cento dei costi.
- <sup>3</sup> I contributi possono essere versati forfettariamente.
- <sup>4</sup> Gli edifici sono considerati esistenti se il permesso di costruzione era esecutivo al 1° gennaio 1985.

# Capitolo 3: Disposizioni finali

## **Art. 11** Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

#### Art. 12 Personale

- <sup>1</sup> Il Consiglio federale può creare i posti necessari all'esecuzione della presente legge presso l'Ufficio federale dei trasporti e l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio al di fuori del contingentamento del personale secondo la legge federale del 4 ottobre 1974<sup>3</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.
- <sup>2</sup> I costi per il personale sono computati sul credito d'impegno.

## Art. 13 Procedura e competenze

- <sup>1</sup> Le procedure e le competenze sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1957<sup>4</sup> sulle ferrovie.
- <sup>2</sup> I Cantoni provvedono all'esecuzione delle prescrizioni in materia di provvedimenti d'isolamento acustico su edifici.

# **Art. 14** Disposizioni transitorie

I progetti di risanamento fonico pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicati secondo la presente legge.

# **Art. 15** Referendum, entrata in vigore e durata di validità

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
- <sup>3</sup> La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2015.

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000 Consiglio nazionale, 24 marzo 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 11 aprile 2000<sup>5</sup> Termine di referendum: 20 luglio 2000

1437

<sup>3</sup> RS 611.010

<sup>4</sup> RS **742.101** 

<sup>5</sup> FF **2000** 2013